

## Informa

### Controlli a distanza sull'attività dei lavoratori – Le novità del jobs act

Con il Decreto Legislativo n. 151/2015 art. 23 sono state introdotte importanti modifiche all'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori), nonché all'articolo 171 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, in materia di controllo a distanza sull'attività esercitata dai lavoratori e sanzioni.

Il "nuovo articolo 4" si può così riassumere:

Gli impianti audiovisivi (quali possono essere, per esempio, gli **impianti di videosorveglianza**) e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (come **sistemi di localizzazione GPS, cellulari aziendali, palmari, tablet**) possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali.



In mancanza di tale accordo, **gli impianti e gli strumenti di lavoro da cui derivi la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, possono essere installati SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO (DTL)** della provincia nella quale ha sede l'unità produttiva interessata all'installazione dell'impianto.

In sintesi, l'esclusione di strumenti che abbiano come unico scopo quello di controllare l'attività dei lavoratori (la classica telecamera puntata sulla singola postazione di lavoro o in prossimità di mense o spogliatoi) rimane valida, vengono invece confermate le esigenze aziendali (organizzative e produttive e sicurezza del lavoro) e viene aggiunta la "tutela del patrimonio aziendale" (potenziando di conseguenza i controlli difensivi).



Le informazioni raccolte con il controllo a distanza sull'attività del lavoratore, sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

### SANZIONI

Vigilanza effettuata in violazione all'articolo 4:

- sanzione penale: ammenda da 154,00 € a 1.549,00 € o, nei casi più gravi, arresto da 15 gg a 1 anno.

**Maggiori informazioni  
sono disponibili  
sul sito [www.sicur3000.com](http://www.sicur3000.com)**